

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 87

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 93

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3*) 87

ALLEGATO 2 (*Relazione tecnica aggiornata*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

AVVERTENZA 91

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, reitera nuovamente la richiesta già avanzata al Governo in una precedente seduta al fine di acquisire un dato completo ed aggiornato in merito, da un lato, al numero dei decreti attuativi sinora adottati in applicazione dei provvedimenti d'urgenza approvati nel corso del 2020 a seguito della pandemia da Covid-19 cui sono state destinate le risorse derivanti dagli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere ai sensi dell'ar-

articolo 6 della legge n. 243 del 2012, dall'altro, all'effettivo tiraggio delle misure finanziate dai singoli decreti attuativi sinora adottati. In proposito, nel ricordare di aver avanzato la medesima richiesta nel corso dei lavori dell'Assemblea, evidenza che il Governo può anche decidere di non fornire al Parlamento i dati richiesti, ma in questo caso deve dichiarare la propria intenzione in modo esplicito.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si impegna a sollecitare nuovamente i competenti uffici a fornire i dati richiesti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nonostante le rassicurazioni del sottosegretario Villarosa, intende rimarcare il ritardo del Governo, che è stato più volte sollecitato a rispondere alla richiesta dell'onorevole Garavaglia. In proposito ricorda che anche la Viceministra Castelli nella seduta di ieri si era impegnata a sollecitare i competenti uffici a fornire i dati richiesti il più presto possibile.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che il Governo si è impegnato a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta dell'onorevole Garavaglia nella giornata di oggi. Se così non fosse, si impegna a chiedere formalmente i dati richiesti al Governo. Invita, quindi, i deputati che desiderano farlo ad intervenire sul provvedimento in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), dati i tempi ristretti per l'esame preliminare del disegno di legge di bilancio dovuti alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di sabato 27 novembre prossimo, dichiara che il suo gruppo si riserva di intervenire durante la discussione sul complesso degli emendamenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2020.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento del relatore *(vedi allegato 1)*.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 20 novembre 2020.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), evidenzia in particolare che il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2021-2023.

Relativamente all'articolo 6, con riferimento agli eventuali effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro da destinare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), fa presente che la determinazione degli effetti connessi alla maggiore o minore quota a carico delle imprese, nei suoi risvolti fiscali, risulta già asseverata ed implicitamente autorizzata nella normativa vigente che dispone il tetto massimo della contribuzione ad un livello sensibilmente più alto di quello attualmente fissato.

Evidenzia che la previsione di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 12, relativamente alla definizione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nella fase attuativa, giacché il potenziamento delle infrastrutture rientra nei piani di sviluppo dei gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione i cui investimenti sono coperti attraverso le tariffe di rete a carico degli utenti del servizio elettrico, approvate dall'Autorità di regolazione con metodologie che possono promuovere alcune tipologie di infrastrutture quali le reti intelligenti, non prevedendosi pertanto in-

centivazioni a carico del bilancio dello Stato.

Riguardo all'articolo 15, recante delega al Governo in materia di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR), fa presente che, in considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore allo 0,75 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 42,75 milioni di euro all'anno, che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega.

Fa presente che, laddove le disposizioni dell'articolo 19 implicano la previsione di nuovi compiti e responsabilità in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non si ravvisano elementi di criticità in merito alla sostenibilità per l'Autorità stessa, considerato che si tratta di funzioni che, seppure innovative, rientrano in ambiti di attività in cui l'Autorità già opera.

In relazione ai possibili effetti indiretti discendenti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, nel confermare che la relativa valutazione potrà effettuarsi solo in fase di adozione dei relativi provvedimenti legislativi, chiarisce che tali effetti riguardano gli eventuali investimenti da parte degli operatori del settore elettrico che le nuove norme in materia di adeguamento dei mercati elettrici e di attività di dispacciamento possono attivare.

Riguardo all'articolo 21, segnala che i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di reati, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 22, che prevede una delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di

plastica sull'ambiente, con riferimento al criterio di delega cui alla lettera *d*), assicura che le attività ivi previste saranno svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che, qualora svolte dal produttore, con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione, tali attività sono poste a carico del produttore medesimo e che pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che la soppressione del Fondo di cui all'articolo 226-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera *g*), non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi di studio finanziati con le risorse di cui al medesimo Fondo, in quanto, a tutt'oggi, essi non sono stati programmati.

Riguardo all'articolo 24, segnala che i decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le Autorità competenti che, a livello nazionale, svolgeranno le funzioni previste dal citato regolamento, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Segnala che l'articolo 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, sulla base di uno specifico criterio direttivo prevede la costituzione *online* delle società con un sistema tradizionale (atto pubblico) elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva (UE) 2019/1151 e che la realizzazione di tale piattaforma richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE e-idas. Pertanto la necessità di creare *ex novo* un'area condivisa dotata di specifi-

che caratteristiche presenta profili di novità, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma *startup/registroimprese.it*. Spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli enti camerati si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in merito all'articolo 15, chiede al rappresentante del Governo di chiarire il motivo per il quale nel suo intervento ha fatto riferimento a 42,75 milioni di euro all'anno destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla delega, mentre il *dossier* redatto dal Servizio Bilancio della Camera riporta il dato di 57 milioni di euro. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di assicurare che tali risorse saranno sufficienti a dare attuazione alla finalità prevista dal citato articolo 15.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA fa presente che il dato citato dall'onorevole Comaroli è stato aggiornato nella relazione tecnica testé depositata e assicura che le relative risorse sono sufficienti a dare attuazione alla finalità prevista dall'articolo 15.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2021-2023;

all'articolo 6, con riferimento agli eventuali effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro da destinare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), si fa presente che la determinazione degli effetti connessi alla maggiore o minore quota a carico delle imprese, nei suoi risvolti fiscali, risulta già asseverata ed implicitamente autorizzata nella normativa vigente che dispone il tetto massimo della contribuzione ad un livello sensibilmente più alto di quello attualmente fissato;

la previsione di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 12, relativamente alla definizione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nella fase attuativa, giacché il potenziamento delle infrastrutture rientra nei piani di sviluppo dei gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione i cui investimenti sono coperti attraverso le tariffe di rete a carico degli utenti del servizio elettrico, approvate dall'Autorità di regolazione con metodologie che possono promuovere alcune tipologie di infrastrutture quali le reti intelligenti, non prevedendosi pertanto incentivazioni a carico del bilancio dello Stato;

riguardo all'articolo 15, recante delega al Governo in materia di dispositivi

medico diagnostici in vitro (IVDR), si fa presente che, in considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore allo 0,75 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 42,75 milioni di euro all'anno, che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega;

laddove le disposizioni dell'articolo 19 implicano la previsione di nuovi compiti e responsabilità in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non si ravvisano elementi di criticità in merito alla sostenibilità per l'Autorità stessa, considerato che si tratta di funzioni che, seppure innovative, rientrano in ambiti di attività in cui l'Autorità già opera;

in relazione ai possibili effetti indiretti discendenti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, nel confermare che la relativa valutazione potrà effettuarsi solo in fase di adozione dei relativi provvedimenti legislativi, si chiarisce che tali effetti riguardano gli eventuali investimenti da parte degli operatori del settore elettrico che le nuove norme in materia di adeguamento dei mercati elettrici e di attività di dispacciamento possono attivare;

riguardo all'articolo 21, i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di reati, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

riguardo all'articolo 22, che prevede una delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, con riferimento al criterio di delega cui alla lettera *d*), le attività ivi previste saranno svolte dalle pubbliche

amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

qualora svolte dal produttore, con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione, tali attività sono poste a carico del produttore medesimo, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la soppressione del Fondo di cui all'articolo 226-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera g), non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi di studio finanziati con le risorse di cui al medesimo Fondo, in quanto, a tutt'oggi, essi non sono stati programmati;

riguardo all'articolo 24, i decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le Autorità competenti che, a livello nazionale, svolgeranno le funzioni previste dal citato regolamento, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

l'articolo 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, sulla base di uno specifico criterio direttivo prevede la costituzione *online* delle società con un sistema tradizionale (atto pubblico) elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva (UE) 2019/1151;

la realizzazione di tale piattaforma richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE e-idas;

pertanto, la necessità di creare *ex novo* un'area condivisa dotata di specifiche

caratteristiche presenta profili di novità, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma *startup/registroimprese.it*;

spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli enti camerati si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica,

delibera di riferire favorevolmente ».

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, formula, altresì, una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019, di cui ha illustrato i contenuti nella seduta dello scorso 20 novembre.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica popolare cinese per | evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
eliminare le doppie imposizioni in materia | fatto a Roma il 23 marzo 2019.
di imposte sul reddito e per prevenire le | C. 2580 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
(C. 2670 Governo).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Roma, 26 novembre 2020



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO

Oggetto: A.S. 2670 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

ITER

Il disegno di legge in oggetto, è all'esame in sede consultiva della V Commissione Bilancio della Camera.

Si allega il Dossier del Servizio Bilancio sul testo del provvedimento in oggetto.

Di seguito si riporta una griglia recante le richieste contenute nel citato Dossier, con i conseguenti elementi di risposta forniti dai competenti Uffici.

Articolo	Richieste Dossier	Elementi di risposta del Governo
1	<u>Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori - Caso Ares (2019)</u> Poiché l'autorizzazione di spesa di 382mila euro risulta dalla somma di euro 340.000 (lettera e) del comma 1, spese di funzionamento) e di euro 42mila (comma 3, spese di personale andrebbe acquisita conferma che l'autorizzazione di spesa sia	RGS: Articolo 1 - Si conferma che l'autorizzazione di spesa di euro 382.000,00 riguarda sia il comma 1, lettera e) che il comma 3 e si fa rinvio all'amministrazione interessata per ulteriori assicurazioni. Si conferma che il Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, di cui all'articolo 41-bis, L. n. 234/2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2020.

riferita non solo al comma 1, lettera e), ma anche al comma 3. *Incidentalmente, si rileva che per gli anni successivi al 2020, la copertura risulta superiore all'onere, posto che a regime le spese di funzionamento sono quantificate in 260.000 euro annui dal secondo anno di operatività, pertanto dal 2021 l'onere totale derivante dall'articolo in esame è pari ad euro 302.000 (260.000 + 42.000).*

Con riguardo, invece, alla quantificazione dei maggiori oneri di personale si rileva l'opportunità che vengano evidenziati i parametri e i dati sottostanti la quantificazione con specifico riguardo alle qualifiche interessate alle misure indennitarie alle stesse attribuite.

Circa gli aspetti riguardanti la decorrenza dell'onere annuo, che viene indicato in misura piena nel 2020, nonostante i presumibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, si rinvia alle considerazioni espresse di seguito, riferite alla copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dagli ulteriori compiti assegnati all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), pari a 382.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, destinato - ai sensi della norma istitutiva - all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che il citato Fondo è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, in base alla vigente legge di bilancio, uno stanziamento di 128.600.800 euro per l'anno 2020 e di 171.900.800 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tanto premesso, nel rilevare che l'utilizzo del

Si concorda, inoltre, con la richiesta di rimodulazione dell'onere per l'anno in corso o di posticipo della decorrenza della copertura, considerati i tempi occorrenti per l'approvazione del provvedimento in esame. Infine, si concorda con il Servizio Bilancio anche sulla necessità di adeguare la copertura agli effettivi oneri posto che, dopo il primo anno in cui sono quantificati in 382.000 euro, a regime, gli oneri sono quantificati in 302.000 euro.

Elementi di riposta UNAR:

In primo luogo, si precisa che il comma 4 riferisce l'autorizzazione di spesa espressamente al solo comma 1 lettera e) - attuale lettera f.- del comma 1, ma include chiaramente, come precisato nella relazione tecnica, anche le spese per il personale (comma 3), in quanto strumentali alla realizzazione dei nuovi compiti introdotti con la novella dal comma 1. Si osserva, inoltre, come l'onere complessivo risulti configurato come limite massimo di spesa. Da ciò deriva la mera "opportunità" (e come tale è individuata nella relazione che si riscontra) di una quantificazione dei maggiori oneri di personale. Al riguardo si precisa, in ogni caso, che detta quantificazione è stata effettuata utilizzando, quale parametro, il valore delle indennità corrisposte dalla PCM alle qualifiche interessate. La modifica normativa da introdursi prevede, infatti, che il contingente di personale proveniente da altre amministrazioni di cui UNAR si avvale per le proprie attività istituzionali venga integrato di 3 ulteriori unità (di cui 2 di area A, 1 di area B). Pertanto, il riferimento è rappresentato dalle indennità da conferire a queste ulteriori unità, nel limite massimo di spesa previsto. L'utilizzo del Fondo disposto dalla norma in commento è riconosciuto conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, nonché capiente per l'esercizio in corso.

	<p>Fondo disposto dalla norma in commento appare conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, si fa presente che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risultano al momento disponibili per l'anno 2020 euro 124.308.075. Nel prendere pertanto atto della capienza del Fondo in questione rispetto agli oneri oggetto di copertura, ivi inclusi quelli previsti per il medesimo anno 2020 dagli articoli 2, comma 6, e 32, comma 2, del provvedimento in esame, appare tuttavia necessaria una conferma del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche in riferimento agli anni successivi a quello in corso. Andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, nonché della natura degli oneri medesimi, quota parte dei quali attiene a spese di personale</p>	
2	<p><u>Prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100</u></p> <p>Per talune delle predette prestazioni sociali non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale degli oneri connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari in quanto la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi posti alla base delle stime fornite. In particolare, si rileva quanto segue.</p> <p>In merito all'assegno al nucleo familiare dei Comuni, che la RT non esplicita il procedimento adottato per la stima dell'onere relativo all'anno 2021 che risulta inferiore all'onere a regime di circa il 30 per cento.</p> <p>Con riferimento all'assegno di maternità di base (concesso dai Comuni), si osserva che non risulta possibile verificare puntualmente la quantificazione in quanto non viene indicata la platea dei potenziali beneficiari suddivisa per classe di ISEE,</p>	<p>INPS-Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Nota integrativa alla relazione tecnica relativa all'articolo 2: Sulla base della richiesta di "verifica di quantificazione", pervenuta dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati, circa i profili di quantificazione di alcune delle prestazioni di cui all'art. 2, nella presente nota vengono maggiormente esplicitate le basi tecniche e le metodologie di calcolo utilizzate ai fini della quantificazione degli oneri riportati nella Relazione tecnica di settembre 2020.</p> <p><u>ANF dei Comuni (Art. 65 legge n. 448/1998 e succ. modifiche):</u> Si precisa che, decorrendo la normativa in esame dal 1° novembre 2020, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)) e le scadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2020. L'onere 2021 è calcolato con riferimento alle domande degli ultimi due</p>

<p>parametro al quale è commisurata la prestazione in oggetto.</p> <p>Con riguardo all'assegno di natalità, gli elementi riportati nella RT non consentono di ricostruire esattamente le coorti interessate al beneficio in quanto non sono stati indicati separatamente i nuclei familiari nei quali sono presenti bimbi nati o adottati nel 2019 e nel 2020.</p> <p>Si prende atto infine della quantificazione dell'onere relativo all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (concessa dallo Stato) e alla prestazione di invalidità civile le cui quantificazioni sono desunte direttamente da dati amministrativi dell'INPS.</p> <p>In merito alla quantificazione del bonus asili nido, si evidenzia che la stessa appare sostanzialmente riscontrabile sulla base dei dati e parametri forniti dalla RT; quest'ultima tuttavia fa presente che la stima si basa su un'ipotesi di entrata in vigore delle norme dal 1° novembre 2020, ipotesi questa non più attuale.</p> <p>Più in generale, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'esigenza di un aggiornamento delle stime degli oneri complessivamente ascrivibili alle disposizioni in esame alla luce dei presumibili tempi di entrata in vigore delle stesse.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il</p>	<p>mesi dell'anno 2020 in pagamento entro il 15 luglio 2021.</p> <p><u>Maternità' dei Comuni (Art. 66 legge n. 448/1998 e succ. modifiche)</u>: Non disponendo di dati circa la distribuzione della platea, riportata nella relazione tecnica, per classi di reddito ISEE, in via prudenziale, si è stimato l'onere considerando l'importo massimo annuale della prestazione in esame. Si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Si è ipotizzato un ritardo medio di presentazione della domanda rispetto alla data di nascita di 3 mesi.</p> <p><u>Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè)</u></p> <p>Sono state corrette le indicazioni circa la platea utilizzata ai fini delle quantificazioni, pari a circa 2.366 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 322 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui. Si ritiene esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000.</p> <p>Gli oneri stimati si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire nel 2020 per il contingente di nascite/adozioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (338 beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 46 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro) e alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (2.028 potenziali beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 276 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro). L'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e la norma in esame decorre dal 1° novembre 2020</p> <p>RGS: Articolo 2 - Si conferma che il Fondo, di cui all'articolo 41-bis, L. n. 234/2012, ha le occorrenti disponibilità a copertura degli oneri recati dalla norma in esame, anche per gli anni successivi al 2020. Considerata la decorrenza dei predetti oneri da novembre 2020, prevista dalla norma, e considerati i tempi necessari utili all'approvazione del</p>
---	---

	<p>comma 6 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sull'articolo 1, comma 4. Anche in tal caso andrebbe peraltro acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 (al riguardo, si rileva infatti che nella relazione tecnica la stima degli effetti finanziari ascritti all'articolo 2 è basata sulla ipotesi di una decorrenza delle disposizioni a far data dal 1° novembre 2020) o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore.</p> <p>Si rileva, infine, che quota parte degli oneri medesimi, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di impegno anziché in previsione di spesa. Sul punto, appare necessario l'avviso del Governo.</p>	<p>provvedimento, si concorda con la richiesta, formulata dal Servizio Bilancio, di posticipo della decorrenza della copertura. Infine, in ordine alle osservazioni riferite alla copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, si rappresenta che la formulazione del comma 5, del medesimo articolo 2, che dispone maggiori oneri riferibili al comma 355, art.1 della L. 232/2016, c.d. "Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido", non lascia spazio ad interpretazioni circa la natura di limite massimo di spesa dell'intervento. Allo stesso tempo, la norma non è in contrasto con la definizione di oneri "valutati" di cui al comma 6 che, pertanto, deve intendersi riferita agli oneri relativi agli altri interventi previsti dal medesimo articolo 2.</p>
<p>3</p>	<p><u>Cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della normativa europea, prevedono che l'attività di collaborazione svolta dalle amministrazioni competenti avvenga anche con il centro di assistenza del Paese membro d'origine del richiedente, oltre che con quello del Paese ospitante, come già previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>AGENZIA DELLE DOGANE: Al riguardo, si conferma che l'ampliamento degli obblighi di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, rientrando nella ordinaria attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali. Del resto, la normativa vigente già prevede, per gli Stati membri, un obbligo di cooperazione sia pur limitato al centro di assistenza dei soli Stati membri ospitanti il professionista, da cui non discendono oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto l'Agenzia, in qualità di autorità competente per la professione di spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo n.</p>

	Al riguardo, la RT definisce la novella di carattere ordinamentale affermando che le attività verranno svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed evidenzia che alla disposizione che ha introdotto l'originario obbligo di collaborazione non sono stati ascritti effetti finanziari; appare peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione a conferma che anche l'ampliamento degli obblighi di collaborazione possa essere attuato a invarianza di risorse.	206/2007, potrà svolgere le suindicate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4	<p>Altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 206/2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p>Con riferimento alla lettera h), riguardante la formazione medica specializzata, in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D. Lgs. 368/1999, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire una conferma, che tale regime sia già operativo a legislazione vigente e già applicabile, come previsto appunto dalle norme richiamate, ai medici in formazione specialistica e che dunque la norma ora in esame non risulti, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.</p>	<p>MIN. SALUTE: in ordine all'impatto finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera h), in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D. Lgs. 368/1999, si conferma che tale regime è già operativo a legislazione vigente ed è pertanto già applicabile ed applicato ai medici in formazione specialistica. Si rappresenta, pertanto, che la norma in esame non risulta, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.</p>
6	<p>Disposizioni in materia di punto di contatto unico</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 206/2007, prevedendo, ai sensi della lettera a), lo svolgimento di alcune procedure in via telematica attraverso il punto di contatto unico, corrispondente al sito www.impresainungiomo.gov.it gestito da Unioncamere. Atteso che la RT precisa che si stanno ultimando</p>	<p>RGS: Si conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche non comporterà oneri a carico della finanza pubblica.</p>

	<p>le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali attività siano effettivamente realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione del fatto che Unioncamere rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.</p> <p>Analogamente, con riferimento all'accesso centralizzato online alle informazioni, di cui alla lettera b), che prevede anche l'adozione di misure volte a incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, appare utile acquisire conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche e dei compiti sia realizzabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.</p>	
13	<p>Proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del reg. (CE) n: 810/2009</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso per soggiorni di breve durata che potrà essere richiesta dagli stranieri interessati presso le questure territorialmente competenti. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire una verifica della previsione di neutralità finanziaria recata, anche con riguardo alla norma in esame, dall'articolo 34. Tali elementi dovrebbero essere idonei a confermare -sulla base di una stima sia pur di massima del numero di istanze attese - che le amministrazioni interessate dall'applicazione della disposizione (ossia le questure, per le attività istruttorie finalizzate alla proroga dei visti d'ingresso per soggiorni di breve durata</p>	<p>Min. interno: Si rileva che le attività amministrative di proroga del visto possono aver luogo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

	(comma 1, lett. a)) e i TAR, per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alle istanze di proroga dei medesimi visti (comma 1, lett. c)) possano provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
16	<p>Regime IVA “call off stock”</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni intervengono sulla disciplina IVA in materia di cessioni di beni tra Stati dell’UE, con particolare riferimento al regime di non imponibilità IVA in relazione al trasporto intracomunitario di beni effettuato in presenza di specifiche condizioni. La relazione tecnica non attribuisce alla disciplina introdotta effetti finanziari in quanto i criteri indicati sono in parte attuati in via di prassi. In proposito, andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni incidano su quote di gettito IVA già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e riferibili alle fattispecie disciplinate dalla norma in esame. In relazione a tali fattispecie, infatti, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una contrazione di gettito a fronte della quale andrebbe predisposta la relativa copertura finanziaria. In ordine a tale profilo appare necessario acquisire la valutazione del Governo.</p> <p>Inoltre, tenuto conto che la norma introduce procedure semplificate per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, andrebbero valutato i possibili oneri riferibili alla necessità di incrementare la relativa attività di controllo. Ciò anche in considerazione del fatto che, nell’ambito delle verifiche per il contrasto all’evasione fiscale, una rilevante quota del gettito evaso risulta attribuibile alle operazioni intracomunitarie (ed in particolare le c.d. “triangolazioni”).</p>	<p>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE: si ribadisce che il sistema delle call-off stock si inserisce su un flusso di operazioni apportando delle semplificazioni ai fini IVA, nei trasferimenti di merci tra operatori di Stati membri diversi. Tale tipo di processo, come evidenziato nella relazione tecnica, risulta già parzialmente applicato in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto <i>consignment stock</i>, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del call-off stock delineato dalla direttiva. Inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali flussi si riferiscono ad operazioni intermedie che in quanto tali non determinano, di conseguenza, variazione di gettito ai fini IVA, trattandosi di flussi tipici di scambi transfrontalieri tra imprese (B2B).</p> <p>Agenzia delle entrate: Al riguardo, premesso che le disposizioni in esame, così come correttamente rilevato nella relazione tecnica, non introducono nuove fattispecie di esenzione o di non imponibilità, ma semplificazioni nell’applicazione di un regime già attuato in via di prassi – tale regime del c.d. “<i>call off stock</i>” si risolve, in definitiva, in una sospensione dell’applicazione dell’imposta – non si hanno specifici elementi di competenza da fornire.</p>
28	<p>Disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature. Caso EU Pilot 9180/17/ ENVI.</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica il D.lgs. n. 152/2006 relativamente alle condizioni al cui sussistere gli sfalci e le potature sono esclusi</p>	<p>Min. Ambiente: si rappresenta che l’articolo 28 del ddl. in oggetto, di competenza di questa Amministrazione, appare superato in quanto la procedura EU Pilot in materia è stata archiviata a seguito delle modifiche all’art. 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 apportate dal d.lgs. n. 116 del 2020 di recepimento della</p>

	<p>dalla disciplina dei rifiuti. Secondo la relazione tecnica la disposizione è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Non si formulano quindi osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - dell'effettiva idoneità della norma, nella formulazione in esame, ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione.</p> <p>Peraltro, ove la norma comporti – come parrebbe – l'inclusione di nuovo materiale agricolo fra i rifiuti, andrebbe chiarito se da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni degli enti locali responsabili della raccolta e della gestione dei rifiuti.</p>	<p>direttiva 851/2019/UE in materia di rifiuti e imballaggi, ritenute idonee dalla Commissione a risolvere il problema di conformità della normativa italiana con la direttiva 2008/98/CE sulla materia in argomento.</p>
32	<p>Rafforzamento delle strutture del MEF preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell'articolo 32 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione per gli anni successivi al 2020 si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sugli articoli 1, comma 4, e 2, comma 6.</p>	<p>RGS: Si conferma che il Fondo, di cui all'articolo 41-bis, L. n. 234/2012, ha le occorrenti disponibilità a copertura degli oneri recati dalla norma in esame, per gli anni successivi al 2020.</p>

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 221612 del 20/11/2020 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l'Unione Europea
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata. 219840
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: A. C. 2757. Disegno di legge di delegazione europea 2019/2020. Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione indicata in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta di non avere elementi da segnalare e si restituisce la relazione tecnico-finanziaria di passaggio positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'**articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'esercizio delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.



L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, di seguito "Direttiva SMAV"), in considerazione dell'evoluzione della realtà di mercato.

La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 303 del 28 novembre 2018, entrata in vigore il 19 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 settembre 2020.

In sintesi, la nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, ricomprendendo anche i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. In particolare, le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee, l'adozione di misure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità, adeguano le prescrizioni per le comunicazioni commerciali e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il Testo unico ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative e si prevede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, a distanza di quasi quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, di provvedere all'elaborazione di un nuovo testo unico che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

Le modifiche normative che si introdurranno sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e saranno, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio, pertanto, l'attuazione della direttiva e l'emanazione del nuovo testo unico saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto al comma 3 dell'articolo proposto.

L'articolo 4 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 20 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2020.

La direttiva, che si compone di 326 "considerando", 127 articoli e 13 allegati, rifonde in un unico testo normativo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) e istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, la direttiva, alla luce del progresso tecnologico e di mercato, stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati, definendo altresì i compiti delle autorità nazionali di



regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, nonché le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea.

La direttiva, inoltre, è coerente con i più recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni e, in particolare, con la direttiva 2014/61/CE relativa ai costi di riduzione della banda larga, con il regolamento (UE) 2015/2120 che garantisce un'internet aperta e abolisce i sovrapprezzi del *roaming*, nonché con le decisioni in materia di politica dello spettro radio (decisioni n. 2002/622/CE e n. 243/2012/CE).

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono:

- lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G) anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio;
- la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nella nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori *wholesale only*, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari;
- la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa Internet, a prezzi accessibili.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 che devono essere recepite andranno a modificare molteplici disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che aveva, all'epoca, recepito, le citate quattro direttive del 2002 (direttiva quadro, direttiva accesso, direttiva autorizzazioni e direttiva servizio universale), ora confluite nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 ha già subito, nel corso degli anni, diverse modifiche legislative introdotte con la tecnica della novella.

In particolare, la modifica più rilevante è stata introdotta dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, che hanno promosso il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche introducendo, tra l'altro, il principio della neutralità tecnologica.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, di recepimento della direttiva 2014/61/CE, relativa ai costi di riduzione della banda larga, e, più recentemente, dalla legge n. 136 del 2018 (cd. Decreto fiscale 2019) che, all'articolo 23-ter, ha dettato le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra-larga modificando gli articoli 50-bis e 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si ritiene, pertanto, opportuno, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, provvedere, a distanza di oltre quindi anni dall'emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003, all'elaborazione di un nuovo Codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 in un contesto armonizzato.

La delega proposta avrà, quindi, l'effetto di recepire il nuovo codice europeo attraverso un'operazione strutturale di revisione delle norme attualmente in vigore.

Va rilevato che le disposizioni del nuovo Codice incideranno in modo articolato sull'esercizio delle attuali competenze del Ministero dello sviluppo economico; ciò richiederà un successivo approfondimento, in sede di predisposizione del decreto legislativo, in ordine alle ricadute attese in termini di risorse umane e finanziarie necessarie, ad esempio, in relazione agli adempimenti previsti in materia di gestione dello spettro radio e tutela degli utenti ed altresì sotto il profilo dell'accresciuto impegno internazionale, derivante dagli ulteriori obblighi di cooperazione regolamentare in ambito BEREC – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e RSPG – *Radio Spectrum Policy Group*.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi



l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale “qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi”.

L'articolo 5 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti, sia positivi che negativi: i primi, ad esempio, connessi alle maggiori entrate conseguenti alla attivazione degli investimenti in fonti rinnovabili; i secondi, sempre a titolo di esempio, correlati alle minori entrate dovute alla sostituzione con fonti rinnovabili di combustibili fossili, i quali ultimi, in alcuni settori d'uso, sono sottoposti a più significative imposte.

Si evidenzia che per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, pertanto, la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e, qualora da essi dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Nella relazione tecnica di accompagnamento dei predetti decreti si darà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Con riferimento al comma 1, lettera h), si premette che la norma intende affidare al decreto legislativo che dovrà recepire la direttiva (UE) 2018/2001 (*promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), un rafforzamento delle misure incentivanti, già presenti nell'ordinamento nazionale, finalizzate a promuovere le c.d. comunità di energia rinnovabile (massimizzazione dello scambio e dell'utilizzo locale della produzione energetica da fonti rinnovabili - articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019 c.d. milleproroghe). L'intento della disposizione è quello di prevedere la non applicazione delle tariffe e dei costi per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata, successivamente, da soggetti diversi dal produttore dell'elettricità nell'ambito delle predette comunità di energia rinnovabile. Ciò avverrebbe attraverso l'ampliamento del concetto di autoconsumo e con la finalità espressa di esentare dal pagamento il soggetto (per la quota parte di sua competenza) che consuma elettricità prodotta da fonti rinnovabili, come se fosse stata consumata sul luogo di produzione dal medesimo soggetto che l'avesse prodotta. In tal senso la questione sembra rientrare nell'assorbente competenza del MISE. Dal punto di vista prettamente tributario, si evidenzia che sul consumo di energia elettrica deve essere applicata l'accisa; ai sensi dell'articolo 52 del TUA però, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2003/96/CE, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è esente dal medesimo tributo, qualora prodotta in impianti con potenza maggiore di 20 kW (come verosimilmente quelli in parola) e autoconsumata dal medesimo soggetto che l'ha ottenuta. In tal senso, data l'estensione che sarebbe data al concetto di autoconsumo, anche l'energia consumata secondo le modalità indicate dall'emendamento in illustrazione, risulterebbe esente dall'accisa; tale esenzione è, però di fatto già prevista nell'ordinamento nazionale come sopra detto ai sensi dell'articolo 42-bis del DL milleproroghe. Va da sé che qualora risultasse particolarmente vantaggioso aderire ai sistemi di “autoconsumo collettivo” (peraltro finalità principale dell'emendamento in illustrazione), potrebbe verificarsi, dal punto di vista teorico, un massiccio utilizzo degli strumenti incentivanti sopra menzionati con la conseguenza di uno spostamento significativo dei consumi di elettricità da quelli attualmente assoggettati ad accisa a quelli esenti, con effetti quindi anche tributari di cui però è difficile individuare i contorni ai fini di una quantificazione che si reputa al momento complessa.



Con riferimento, infine, alle modifiche apportate dal Senato, si conferma che non si ravvedono oneri conseguenti. Sotto il profilo finanziario, le modifiche più significative riguardano le rinnovabili nei trasporti e i biocarburanti. Tuttavia, si tenga conto che i biocarburanti e le altre forme di energia rinnovabili utilizzabili nei trasporti non godono di alcun beneficio di natura fiscale o che comporti maggiori oneri per lo Stato e, d'altra parte, i meccanismi di sostegno previsti dal disegno di legge fanno perno sul mero aggiornamento di quelli esistenti, che consistono in obblighi, in capo ai soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, di immettere in consumo quantità crescenti di fonti rinnovabili nei trasporti. Questo approccio è, peraltro, indicato dalla stessa direttiva che si andrà a recepire, e dunque non comporta esborsi da parte dello Stato.

L'articolo 6 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, da recepire entro il 4 febbraio 2021, stabilisce norme per l'applicazione degli articoli 101 (divieto di accordi tra imprese al fine di restringere o falsare la concorrenza) e 102 (divieto di abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e per l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza.

L'ambito di applicazione e l'oggetto, regolati dalla direttiva, riguardano le funzioni esercitate dalle Autorità garanti della concorrenza, al fine di eliminare le differenze applicative rilevate nelle varie legislazioni nazionali, comportanti possibili disparità di trattamento per le imprese operanti nel mercato unico e per i consumatori.

Al fine di garantire uno spazio comune di applicazione nell'Unione europea delle norme in materia di concorrenza e di uniformare l'attività delle autorità garanti della concorrenza, sono previste norme per assicurare alle stesse autorità l'indipendenza e adeguate risorse finanziarie, umane, tecniche e tecnologiche nonché poteri minimi di indagine, e sono introdotte disposizioni relative al sistema sanzionatorio, all'assistenza reciproca e al sistema procedurale relativo agli accertamenti.

In particolare, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 prevede che gli Stati membri assicurino alle Autorità nazionali antitrust la disponibilità di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri.

Nell'ordinamento nazionale il finanziamento dell'Autorità è garantito, senza oneri per il bilancio dello Stato, dalle contribuzioni a carico delle imprese, già previste dalla legge, che non sono oggetto di intervento di modifica a seguito del recepimento della direttiva.

In particolare, l'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), reca i criteri per il calcolo della contribuzione a carico delle imprese in ragione del fatturato (società di capitali con ricavi totali superiori a cinquanta milioni di euro), con limiti massimi previsti dalla medesima disposizione.

Per far fronte ai predetti più ampi e/o nuovi poteri e compiti, come previsto dalla Direttiva che richiede che le Autorità di concorrenza vengano dotate di risorse adeguate, si stima che sia necessario dotare l'Autorità di ulteriori 25 risorse in pianta organica. Considerato che deve trattarsi di personale qualificato con formazione e competenze giuridico/economiche si stima i costi complessivi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Autorità, per l'assunzione di 25 risorse al livello iniziale della carriera di funzionario possa ammontare a circa 2.650.000 euro all'anno.

Vale sottolineare che dal 1° gennaio 2013, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 10 della citata legge 10 n. 287 del 1990, al fabbisogno dell'istituzione si provvede unicamente tramite "entrate proprie", ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale.

Al riguardo, come previsto dal citato articolo 10, comma 7-quater, l'Autorità procede ogni anno alla determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alle società di capitale. L'aliquota di



contribuzione è stata ridotta progressivamente ed in maniera sensibile, ed è stata fissata, per il contributo 2019, nello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La dotazione organica aggiuntiva di 25 funzionari potrebbe eventualmente comportare, sulla base dei dati allo stato disponibili, un incremento estremamente marginale dell'aliquota di contribuzione (al più potrebbe comportare un incremento dello 0,001 per mille), che in ogni caso non sarebbe mai superiore al limite fissato dal legislatore nell'articolo 10, comma 7 ter, della legge n. 287/90.

Sulla base delle motivazioni sopra rappresentate, in considerazione della natura definitoria e regolatoria delle modifiche che si andranno ad introdurre, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato al comma 2, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà all'attuazione nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo 7 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali.

Tali criteri direttivi mirano a:

a) modificare ed integrare la normativa in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in particolare con riferimento all'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1.

b) mantenere e ulteriormente definirei principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le disposizioni normative adottate in materia di fatturazione elettronica;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;

e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;

f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni;

g) prevedere che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto **esclusivamente** mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture;

h) integrare l'elenco delle pratiche commerciali sleali vietate, ai sensi dell'articolo 1, della direttiva (UE) 2019/633 **definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico** anche con la previsione del divieto alle vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso ovvero a condizioni contrattuali eccessivamente gravose;

i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali;

l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;

m) adeguare il sistema sanzionatorio rispetto alle fattispecie per le quali si configura una pratica commerciale sleale;

n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)2019/633;



- o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
- p) designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale deputata alla vigilanza in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019 e all'applicazione delle relative sanzioni;
- q) definire le ipotesi di pratica commerciale sleale in relazione alle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- r) individuare le ipotesi in cui è consentita la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari;
- t) definire doveri e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633;
- u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il comma 2 dell'articolo, che introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le attività introdotte dall'articolo potranno essere assolve ad invarianza di spesa, considerato che rientrano nelle attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

I criteri proposti nell'articolo mirano a:

- definire in modo restrittivo i "programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva" di cui all'art. 3, par. 1, lett. b), in particolare riconducendo il concetto di "produzione propria" alla nozione di "produzione interna" (lettera a);
- individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 (lettera b).

Il comma 2 dell'articolo, che introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

I criteri proposti con il presente articolo sono volti a:

- applicare la definizione di "istituti di tutela del patrimonio culturale", nell'accezione più ampia possibile al fine, di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi (lettera a);
- disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lettera b);



- esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali (lettera c);
- stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 (lettera d);
- esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lettera e);
- individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8, sia anche "orfana" e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE su taluni usi consentiti di opere orfane (lettera f);
- prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dall'art 10, paragrafo 1 (lettera g);
- prevedere, ai sensi dell'articolo 15, che nel caso di utilizzo *on line* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera h);
- definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lettera i);
- definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15 paragrafo 5, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lettera l);
- definire la quota del compenso, di cui all'articolo 16, spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lettera m);
- definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza (lettera n);
- individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17 paragrafo 9, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure (lettera o);
- stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile di cui all'articolo 20 (lettera p);
- stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 (lettera q).

Stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 10 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, **come enunciato nel comma 2, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, le amministrazioni interessate provvedono**



all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11** contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, **come enunciato nel comma 2, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Le modifiche intervenute nel passaggio in Senato al presente articolo 11 hanno esclusivamente natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come del resto sancito dalla inalterata clausola di invarianza presente al comma 2 del medesimo articolo che garantisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12** contiene i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

L'**articolo 13** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1160 e nel regolamento (UE) 2019/1156 pubblicati nella GUUE del 20 giugno 2019 e prevede principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio.

In particolare, l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere dalla a) alla o), comporta la modifica della disciplina contenuta nei Capi II-bis (Operatività transfrontaliera dei gestori) e II-ter (Commercializzazione di Oicr) del Titolo III (Gestione collettiva del risparmio) della Parte II del TUF sulla Disciplina degli intermediari. Gli articoli oggetto di modifica, per adeguarli alle nuove norme europee talune delle quali direttamente applicabili, sono quelli che vanno dal 41 al 44.



Questi articoli contengono disposizioni di natura ordinamentale che disciplinano l'attività transfrontaliera delle Sgr italiane (che gestiscono sia OICVM sia FIA) e l'attività in Italia delle società di gestione UE (cioè gestori di OICVM), dei GEFIA UE (gestori di FIA, cioè di fondi di investimento alternativi) e dei GEFIA non UE, nonché stabiliscono le regole per la commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE, di FIA riservati e non riservati.

Gli articoli in questione stabiliscono, inoltre, in base al criterio del riparto di competenze per finalità previsto dall'articolo 5 del TUF, che le Autorità competenti sono due: Banca d'Italia e Consob. Tali Autorità, ai sensi dell'art. 6 del TUF, sono dotate di poteri regolamentari nelle materie di competenza. La competenza sull'operatività dei gestori in Italia e il relativo potere regolamentare spettano alla Banca d'Italia, sentita Consob, mentre la commercializzazione di Oicr in Italia è regolata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Entrambe le Autorità fanno parte del SEVIF, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, e quindi collaborano e scambiano informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con le Autorità europee.

Tale assetto non viene posto in discussione dai criteri di delega, che si limitano ad indicare quali sono le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di indagine previste dalla direttiva e dal regolamento.

I poteri già conferiti alle autorità competenti a norma delle direttive 2009/65/CE (cd. UCITS) e 2011/61/UE (cd. AIFMD) e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 (cd. EuVECA), (UE) n. 346/2013 (cd. EuSEF), compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure amministrative, sono esercitati anche in relazione ai gestori a cui si applica la nuova disciplina.

In tema di sanzioni, la direttiva (UE) 2019/1160 non prevede la modifica dell'impianto sanzionatorio previsto dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, recepito nel nostro ordinamento nella Parte V, Titolo II del TUF. Pertanto rimangono invariati i minimi e massimi edittali ora previsti negli artt. 188 e ss. del TUF. Unica disposizione da introdurre è quella riguardante la sanzionabilità delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1156, che è direttamente applicabile, come prevede la lettera p) dei criteri di delega.

Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Il comma 2 del presente articolo, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 contiene la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), qui di seguito Regolamento, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e, tra l'altro, abroga il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme che, nello specifico settore della sanità animale, saranno oggetto di verifica da parte delle autorità competenti deputate allo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali regolamentati dal Regolamento (UE) 2017/625 (tra cui appunto controlli in materia di sicurezza alimentare, dei mangimi, della salute e del benessere animale).



Nella legge 4 ottobre 2019, n. 117- legge di delegazione europea 2018, all'articolo 12, è stata inserita una apposita norma che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni nazionali in materia di controlli ufficiali al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Tra le disposizioni che necessiteranno di un adeguamento sarà ricompreso anche il d.lgs. 193 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che disciplina appunto tutto il sistema dei controlli in materia.

In conformità al nostro ordinamento e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali rientra nell'attività di "profilassi internazionale" oggetto di competenza esclusiva dello Stato, mentre, per quanto riguarda l'attività di controllo ufficiale (nell'ambito sanitario) la competenza è concorrente e autorità competenti designate sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, così come previsto dal citato d.lgs. n. 193 del 2007, attualmente in fase di revisione, in ragione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018, per l'attuazione del regolamento europeo (UE) 2017/625.

Il regolamento 429/2016 prevede l'armonizzazione di misure di sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili animali già previste da normative preesistenti.

Quanto al criterio di cui alla lettera f) si rappresenta che l'intervento è volto a prevedere la razionalizzazione dei sistemi informativi nazionali e regionali. Ciò al fine di consentire alle regioni e province autonome di avvalersi dei sistemi nazionali già esistenti con evidenti risparmi a livello locale.

Con particolare riferimento al criterio di cui al comma 2, lett. e), n. 3, si rappresenta che, come riportato nel "Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico" predisposto dal Ministero della salute (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari-DGSAF) per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nell'ambito della legge di bilancio e ripartiti tra le Regioni in base a deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle Regioni. In situazione di emergenza, se necessario, i fondi possono essere integrati. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà di intervenire con le opportune variazioni di bilancio, qualora non sia possibile fronteggiare l'emergenza.

Con riferimento al criterio di cui al comma 2, lett. l), si rappresenta che l'applicativo REV nell'ambito del sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati è già in uso e pertanto l'utilizzo dello stesso da parte delle autorità competenti per la sorveglianza delle malattie animali non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo anzi un risparmio in termini di risorse umane e finanziarie impiegate.

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi normativi:

- la legge n. 167 del 2017 con l'articolo 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;
- con le modifiche al decreto legislativo n. 193 del 2006 (art. 89) è stato disciplinato il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall'articolo 40 della legge n. 39 del 2002 e disciplinato, per quanto riguarda il monitoraggio della distribuzione intermedia, dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2005);



- inoltre, con le modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e all'articolo 90 del decreto legislativo, n. 90 del 1993, il citato articolo 3 della legge n. 167 del 2017 stabilisce che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica;

- dal 16 aprile 2019, data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019 recante modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, è entrata definitivamente in vigore la Ricetta veterinaria elettronica e pertanto la prescrizione digitale sostituisce quella cartacea sull'intero territorio nazionale.

Comunque, al netto del criterio di cui al comma 2, lett. I), stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici e del regolamento (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR).

In considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore allo 0,75 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 42,75 milioni di euro/anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega. In sede di attuazione della delega saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo.

Va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega, nonché la numerosità delle amministrazioni coinvolte; pertanto, non è allo stato possibile affermare che dall'attuazione della stessa non possano discendere effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 16 reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1991 pubblicato nella GUUE del 10 novembre 2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sui fondi europei per il venture capital e quella relativa ai fondi europei per l'imprenditoria sociale già esiste nel TUF.

Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.



Il comma 3, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17 introduce una delega finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi, che realizzino l'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019. In particolare, i criteri di delega previsti, da un lato, prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) n. 924/2009 e, dall'altro, mirano a garantire una corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 e a realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Con riferimento alle suddette sanzioni si precisa quanto segue.

Il regolamento (UE) 518/2019 introduce nel regolamento 924/2009 gli articoli 3-bis e 3-ter, che prevedono specifici obblighi.

Rispetto alla violazione dei suddetti obblighi è necessario prevedere delle sanzioni, anche riconoscendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Per questa ragione, si deve intervenire apportando le necessarie modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (che, già, prevede le sanzioni relative alle condotte contemplate nel regolamento (CE) n. 924/2009) in linea con i limiti edittali ivi previsti.

Si evidenzia che, per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, pertanto, la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e, qualora da essi dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Nella relazione tecnica di accompagnamento dei predetti decreti si darà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Le modifiche intervenute nel passaggio al Senato hanno riguardato l'introduzione di un inciso al comma 2, lettera a). Le modifiche hanno natura ordinamentale, definendo in modo più preciso i confini della delega normativa con riferimento alla possibilità di prevedere delle esenzioni dall'applicazione delle sanzioni per le attività ritenute non rilevanti secondo i criteri definiti con provvedimento di Banca d'Italia.

L'articolo 18 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza).

Un aspetto da vagliare attentamente è la dotazione di sufficienti risorse per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, essendo previsto espressamente dal regolamento UE 2019/881 in base all'articolo 58, paragrafo 5, che "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dispongano di risorse adeguate per l'esercizio dei loro poteri e per l'esecuzione efficiente ed efficace dei loro compiti".

L'istituzione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58 dello stesso regolamento, comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni in capo alla pubblica amministrazione centrale. In particolare la nuova autorità ai sensi dell'articolo 58 dovrà svolgere le seguenti funzioni principali,

- a. attività di vigilanza nazionale ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7;



b. attività di organismo di certificazione nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5 lett. a) e paragrafo 6;

c. attività di collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali europee, ENISA e la Commissione europea ai sensi degli articoli 49 paragrafi 2, 5 e 6 e articolo 58 paragrafi 6 e 9 e articolo 62.

A tal proposito si sottolinea che la funzione di cui alla lettera b. relativa all'emissione di certificati di cibersecurity è già svolta dal Ministero dello sviluppo economico dal 2003 ai sensi del DPCM del 23 ottobre 2003 ma per il solo standard di certificazione ISO/IEC 15408, cosiddetto "*Common Criteria*". L'introduzione di nuovi sistemi europei di certificazione non basati su tale standard richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento di tale attività sia per la definizione delle procedure a sia per la formazione del personale e l'acquisizione degli strumenti.

La funzione di cui alla lettera c. è svolta in via similare dal Ministero dello sviluppo economico in seno all'accordo attuale di mutuo riconoscimento SOG-IS MRA (*Senior Officials Group Information Systems Security Mutual Recognition Agreement*)¹ senza però il coinvolgimento della Commissione europea, ENISA e di tutti gli Stati Membri, essendo l'accordo SOG-IS MRA un accordo volontario tra governi UE ed EFTA non discendente da norma europea o trattato europeo. Inoltre tale attività riguarda la gestione del solo standard ISO/IEC 15408. L'elaborazione e la revisione di sistemi di certificazione basati su altri standard in seno al Gruppo europeo per la certificazione della cibersecurity – ECCG, previsto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/881, richiederanno oneri aggiuntivi connessi alla acquisizione di competenze e monitoraggio/revisione dei nuovi standard e metodologie di certificazione.

La funzione di cui alla lettera a. è invece totalmente nuova e dovrà essere svolta nei confronti di diversi soggetti, ovvero degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersecurity e degli emittenti di dichiarazioni UE di conformità e non solo sui certificati emessi dall'organismo di certificazione dell'autorità nazionale di certificazione o suoi organismi di valutazione della conformità delegati ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, ma anche su tutte le dichiarazioni UE di conformità emesse senza una verifica da terze parti. Inoltre, tale attività di vigilanza dovrà integrarsi con la gestione degli eventuali ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 63 per i suddetti certificati. Soprattutto questa nuova funzione, da realizzare per una molteplicità di sistemi di certificazione basati su standard specifici, appare particolarmente onerosa.

Ai fini della valutazione degli oneri economico-finanziari che investiranno l'autorità va osservato che sarà probabilmente richiesto un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa mano a mano che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento. Nel contesto del regolamento l'attività di vigilanza e di certificazione ove demandata all'autorità (articolo 56, paragrafo 5, lett. a) e paragrafo 6) dovrà confrontarsi con un numero crescente di sistemi europei di certificazione.

Inoltre, anche l'introduzione di sistemi europei di certificazione obbligatori per norma europea o nazionale produrrebbe un ingente incremento del numero di certificazioni con un impatto non solo su cittadini ed imprese ma anche per l'autorità nazionale di certificazione di cibersecurity da stabilire nel Ministero dello sviluppo economico. A tal proposito si evidenzia il disposto dell'articolo 56, paragrafo 3. "*La Commissione valuta periodicamente l'efficacia e l'utilizzo dei sistemi europei di certificazione della cibersecurity adottati e l'eventuale necessità di rendere obbligatorio uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersecurity per mezzo di disposizioni normative dell'Unione pertinenti al fine di garantire l'opportuno livello di cibersecurity dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno. La prima valutazione di questo genere è effettuata entro il 31 dicembre 2023 e le successive valutazioni sono effettuate almeno ogni due anni. Sulla base dei*

¹ Nazioni aderenti: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Maggiori informazioni disponibili sul portale web <https://www.sogis.eu>.



risultati di tali valutazioni, la Commissione individua i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC coperti da un sistema di certificazione esistente che devono rientrare in un sistema obbligatorio di certificazione. In via prioritaria la Commissione si concentra sui settori elencati all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148, che sono sottoposti a valutazione al più tardi due anni dopo l'adozione del primo sistema europeo di certificazione della cibersecurity. Si deduce che l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersecurity è una concreta realtà per il prossimo futuro, ed in particolare dal 2022, essendo il primo sistema europeo di certificazione previsto per il 2020.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato attuale possibile procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa, tanto più essendo variabili nel tempo e dipendenti dalla introduzione dell'obbligatorietà della certificazione per determinati settori. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi", si rimanda ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario derivante dallo svolgimento dei compiti della nuova autorità nazionale ai sensi del regolamento.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dall'attività di vigilanza e gli introiti connessi, il cui gettito ha natura variabile, ne sarà previsto il versamento al bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico limitatamente alle sole sanzioni che costituiscano una nuova fattispecie attualmente non prevista e punita nell'ordinamento nazionale, per essere destinato ad attività di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersecurity. In merito a tali sanzioni si specifica che sono previste espressamente dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881 come strumento per gli Stati Membri per garantire il rispetto del regolamento stesso e dei successivi sistemi europei di certificazione della cibersecurity che saranno adottati con atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

L'articolo 19 contiene la delega per il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, costituiscono due dei provvedimenti attuativi del Pacchetto energia e clima.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, secondo cui, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

L'articolo 20 contiene la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tali disposizioni, ad eccezione della previsione di cui al comma 2, lett. d), hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni recate dal Regolamento. A tal fine i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.



Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega di cui al comma 2, lett. d), in relazione alla quale non è allo stato possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari che dall'attuazione della stessa discenderanno a carico dei saldi di finanza pubblica. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 21 indica i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153; nell'esercizio della delega il Governo adotta, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1153 - disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamenti, indagini o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI - non solo secondo i principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 234 del 2012, ma anche attraverso la previsione di una serie di criteri e principi direttivi specifici.

Fra questi si segnala soprattutto, al fine di agevolare l'uso di informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure secondo il vigente assetto istituzionale e le competenze stabilite dall'ordinamento nazionale, compresi i meccanismi già esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.

Per assicurare quindi una maggiore sicurezza, migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l'Unione è necessario migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU») e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagini e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca.

A tale riguardo si stabilisce che è possibile *accedere e consultare le informazioni sui conti bancari* secondo quanto previsto all'articolo 4 della citata direttiva (UE) 2019/1153 e *rispondere alle richieste di informazioni e di analisi finanziarie* secondo quanto previsto all'articolo 7 della stessa direttiva, quando tali informazioni risultino necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Titolo II del libro I).

A tal fine - ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1153 *per quanto riguarda l'accesso al proprio registro nazionale centralizzato dei conti bancari* - si prevede di designare, quale autorità competente abilitata, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), già operante presso il Ministero dell'Interno e i soggetti abilitati secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e c) del Regolamento di cui al decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000 n. 269, mentre per quanto riguarda le autorità competenti che possono richiedere o ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle FIU - ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della citata direttiva - le stesse verranno designate fra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).

Infine, si prevede in attuazione a quanto previsto all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di agevolare la cooperazione fra le Forze di polizia così



come individuate dall'articolo 16, primo comma della legge n. 121 del 1981 attraverso intese fra le stesse.

Trattasi di un intervento di tipo ordinamentale e procedurale, in quanto è volto a realizzare un processo di adeguamento sostanziale della normativa nazionale a quella europea attraverso interventi attuativi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il quale si evidenzia - non comportando tale processo l'attribuzione di compiti che non siano istituzionali o già svolti a legislazione vigente - l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 22 indica i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera a), la riduzione dei prodotti monouso di cui all'allegato A della direttiva (UE) 2019/904 costituisce adempimento di obbligo europeo e non comporta effetti sulla finanza pubblica; allo stesso modo, la transizione verso un'economia circolare costituisce attuazione dell'articolo 1 della citata direttiva (il criterio di delega riprende i contenuti dell'articolo 1 della direttiva).

Il criterio di delega richiama altresì l'articolo 1, comma 653, della legge n. 160 del 2019 "legge di bilancio 2020", secondo il quale "in coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002", pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al criterio di cui alla lettera b), esso è volto a incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e alternativi anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, pertanto il suo esercizio non determina ricadute dirette sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera c), esso prevede che, nel caso di impossibilità di utilizzo di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare a contatto con alimenti elencati nella parte B della Direttiva, viene prevista una graduale restrizione all'immissione sul mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali dettati dalla direttiva (UE) 2019/904 al fine di consentire l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile. Viene confermato dunque il termine ultimo del divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte V dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904. Pertanto, la previsione non determina effetti sulla finanza pubblica né emergono profili di contrasto con la normativa europea.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera d), le relative previsioni riprendono i contenuti dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904 e pertanto costituiscono attuazione diretta del diritto europeo. Le attività ivi previste saranno svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora svolte dal produttore, con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione, intese anche semplicemente come un *alert* sul palloncino, tali attività sono poste a carico del produttore del prodotto, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al criterio di cui alla lettera e), lo stesso precisa che nella categoria della "tazze" soggette alle misure restrittive di cui alla direttiva (UE) 2019/904 si intendono anche



bicchieri. Pertanto trattandosi di una precisazione che costituisce diretta applicazione della direttiva citata e avendo natura meramente ordinamentale non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera f), prevedendo una disciplina sanzionatoria, effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni attuative della direttiva (UE) 2019/904, determina maggiori entrate quantificabili a consuntivo. Le risorse derivanti dalle sole sanzioni di nuova istituzione, saranno destinate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in argomento da parte degli enti accertatori, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al criterio di cui alla lettera g), la norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative per la finanza pubblica. Si evidenzia che l'articolo 226-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo con una dotazione di 100.000 euro a decorrere dal 2019 per attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti studi di ricerca.

Infine, dal punto di vista prettamente tributario, si evidenzia che, dettando l'articolo principi generali, eventuali effetti di natura fiscale, in particolar modo riferiti all'imposta di consumo sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (art. 1, commi 634-658 della Legge 160/2019), potranno essere quantificati solo in occasione della redazione da parte del Governo dei decreti attuativi ad esso delegati dal Parlamento.

L'articolo 23 contiene principi e criteri di delega per l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale dei principi e criteri enunciati dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. In particolare, la direttiva in esame stabilisce norme minime comuni volte a garantire la protezione dei cd. *whistleblowers* negli ordinamenti dei Paesi Membri, e costituirà il punto di riferimento normativo per quei Paesi dove non sussiste alcuna regolamentazione del fenomeno, oltre che la base di partenza per un processo di implementazione delle tutele per quei Paesi, come l'Italia, dove il fenomeno era già stato oggetto di una normazione, almeno per quanto concerne l'ambito del lavoro pubblico. Il concetto di *whistleblowing* è stato, infatti, previsto nel sistema giuridico italiano con la legge n. 90/2012 inserendo nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 l'articolo 54-*bis* per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La normativa sul *whistleblowing* in ambito pubblico è poi stata potenziata dalla legge n. 179/2017 che ha modificato il predetto articolo 54-*bis* del d.lgs 165/2001.

Nelle normative sopra citate, la messa in atto di sistemi di *whistleblowing* all'interno degli organismi sia pubblici che privati viene circoscritta a specifici illeciti. La direttiva (UE) 2017/1939 copre la quasi totalità dei settori in cui l'Unione è competente e andrà recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021, allargando l'ambito oggettivo di applicazione dei sistemi di segnalazione di illeciti. Inoltre, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, i singoli Stati membri hanno la possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito degli illeciti coperti dalle legislazioni nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 25 della stessa normativa europea.

Si rimanda, comunque, alla declinazione di successivi decreti delegati l'individuazione degli interventi necessari all'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della presente delega, in ordine alla natura degli interventi connessi alla tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni indicate dalla direttiva (UE) 2017/1939 nonché delle amministrazioni competenti ad adottare le conseguenti misure. Alla copertura degli eventuali oneri previsti nei predetti decreti legislativi, si potrà provvedere mediante l'utilizzo del fondo



per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 24 contiene la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tali disposizioni si rendono necessarie per realizzare l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni recate dal Regolamento. Essendo di natura ordinamentale, tali previsioni non determinano l'insorgere di nuovi costi a carico della finanza pubblica. Le Autorità competenti che, a livello nazionale, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

L'articolo 25 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Le previsioni hanno esclusivamente carattere ordinamentale e pertanto, come previsto al comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 26 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Le previsioni hanno esclusivamente carattere ordinamentale e pertanto, come previsto al comma 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 27 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014). Le previsioni hanno esclusivamente carattere ordinamentale e pertanto, come previsto al comma 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 28 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato ed i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

La direttiva (UE) 2019/2019 modifica la direttiva 2008/106/CE, recepita con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.



Oltre a disposizioni inerenti alcune definizioni ed alcuni obblighi in capo alla Commissione europea, le principali innovazioni introdotte dalla nuova direttiva del 2019 riguardano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Riconoscimento non completamente assicurato dalla direttiva 2005/45/CE, a causa del fatto che le disposizioni di detta direttiva, che pur disciplinava il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, contiene definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella sua versione modificata («convenzione STCW»), recepita a livello unionale proprio dalla direttiva 2008/106/CE.

Occorre pertanto modificare il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, al fine di riflettere le modifiche internazionali e le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare medesima.

Pertanto, il recepimento della direttiva dovrà semplicemente allineare le disposizioni della normativa nazionale a quelle unionali, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Quanto ai criteri direttivi, concernenti l'introduzione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», trattasi di disposizione di tipo ordinamentale finalizzata all'individuazione dell'ambito spaziale di applicabilità della direttiva 2008/106/CE.

Sulla base delle motivazioni sopra rappresentate, in considerazione della natura definitoria e regolatoria delle modifiche che si andranno ad introdurre, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la costituzione on line delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

La norma prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede la costituzione della società con un sistema tradizionale (atto pubblico), elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva e richiamata dalla norma di delegazione, la cui realizzazione richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE e-idas, che garantisca quanto espressamente previsto dall'inciso finale del 1 comma dell'articolo 29. Pertanto, la necessità di creare *ex novo* un'area condivisa dotata di specifiche caratteristiche presenta profili di novità sotto il profilo dell'invarianza finanziaria, prevista dal comma 2, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma startup/registroimprese.it, nata sulla logica di un atto non pubblico stipulato in CCIAA o ex art. 24 CAD. Spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili (si rammenta che gli enti camerali si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

20/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

